



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2016

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento</i>	4
<i>Articolo 2 - Regolamenti specifici</i>	5
<i>Articolo 3 - Aliquote e tariffe</i>	5
<i>Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	5
<i>Articolo 5 - Forma di gestione</i>	6
<i>Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate</i>	6
<i>Articolo 6 bis - Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate correlate al valore ISEE</i>	7
TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE.....	9
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
<i>Articolo 7 - Dichiarazione tributaria</i>	9
<i>Articolo 8 - Attività di controllo</i>	9
<i>Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici</i>	10
<i>Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente e diritto di informazione</i>	10
<i>Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori</i>	11
<i>Articolo 12 - Notificazione degli atti</i>	11
<i>Articolo 13 - Contenzioso</i>	12
<i>Articolo 14 - Rimborsi e compensazione</i>	12
<i>Articolo 15 - Versamenti minimi</i>	13
CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO.....	13
<i>Articolo 16 - Interpello</i>	13
<i>Articolo 17 - Procedura ed effetti</i>	14
<i>Articolo 18 - Contenuto delle istanze</i>	14
<i>Articolo 19 - Inammissibilità delle istanze</i>	15
CAPO III – AUTOTUTELA.....	16
<i>Articolo 20 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela</i>	16
<i>Articolo 21 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela</i>	16
<i>Articolo 22 - Ipotesi di annullamento d'Ufficio</i>	16
<i>Articolo 23 - Oggetto dell'annullamento</i>	17
<i>Articolo 24 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela</i>	17
<i>Articolo 25 - Procedimento</i>	17
CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE.....	18
<i>Articolo 26 - Oggetto</i>	18
<i>Articolo 27 - Effetti e valutazione</i>	18
<i>Articolo 28 - Competenza</i>	19
<i>Articolo 29 - Perfezionamento e sanzioni</i>	20
CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	20
<i>Articolo 30 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione</i>	20
<i>Articolo 31 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto</i>	20
<i>Articolo 32 - Attivazione del procedimento definitorio</i>	21
<i>Articolo 33 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</i>	21
<i>Articolo 34 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente</i>	22
<i>Articolo 35 - Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	22
<i>Articolo 36 - Atto di accertamento con adesione</i>	23
<i>Articolo 37 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione</i>	23
<i>Articolo 38 - Effetti della definizione</i>	23
<i>Articolo 39 - Riduzione delle sanzioni</i>	24
CAPO VI – SANZIONI TRIBUTARIE.....	24

<i>Articolo 40 - Applicazione delle sanzioni</i>	24
<i>Articolo 41 - Criteri per la determinazione delle sanzioni</i>	24
<i>Articolo 42 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</i>	25
<i>Articolo 43 - Concorso di violazioni e continuazione</i>	25
<i>Articolo 44 - Recidiva</i>	26
<i>Articolo 45 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione</i>	26
TITOLO III – LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE	27
<i>Articolo 46 - Individuazione</i>	27
<i>Articolo 47 - Rapporti con i cittadini</i>	27
<i>Articolo 48 - Scadenze di pagamento</i>	27
<i>Articolo 49 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori</i>	28
<i>Articolo 50 - Interruzione del servizio</i>	28
<i>Articolo 51 - Rimborsi</i>	28
TITOLO IV – RISCOSSIONE	30
<i>Articolo 52 - Riscossione delle entrate comunali</i>	30
<i>Articolo 53 - Riscossione volontaria</i>	30
<i>Articolo 54 - Riscossione coattiva</i>	30
<i>Articolo 55 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona</i>	32
<i>Articolo 56 - Debitore principale e debitore corresponsabile</i>	32
<i>Articolo 57 - Rateizzazione di debiti</i>	33
<i>Articolo 58 - Il Funzionario responsabile della riscossione</i>	34
<i>Articolo 59 - Cessione di crediti</i>	34
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	35
<i>Articolo 60 - Decorrenza</i>	35
<i>Articolo 61 - Abrogazioni</i>	35
<i>Articolo 62 - Revoca</i>	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale riconosciuta dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta norme di disciplina generale delle entrate comunali al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
 2. Scopo del presente regolamento è, inoltre, di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. A tal fine vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello, mediante il quale il Contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'Ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al Contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere,
 - b) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa,
 - c) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il Contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso,
 - d) reclamo e mediazione tributaria, strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell'esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio,
 - e) compensazione,
 - f) rateizzazione
 3. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e dalla Legge 28 dicembre 1997, n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.
 4. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare, negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, anche le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da canoni di concessione e d'uso, dalla gestione dei servizi comunali, da somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo e di diversa natura, nonché la riscossione volontaria e coattiva delle suddette tipologie di entrata.
-

Articolo 2 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, da adottare entro i termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

Articolo 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore ed entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario se non diversamente stabilito con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate ed applicate per l'anno precedente se non diversamente stabilito con legge statale.
3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha tuttavia effetto retroattivo.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

-
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
 5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa, a pena di decadenza, salvo diverse e specifiche disposizioni legislative o regolamentari, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del dipendente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione oppure trasmessa via fax con allegata copia di documento di identità valido o in modo digitale con le modalità previste dalla normativa vigente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Forma di gestione

1. La gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è effettuata in forma diretta fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita dalla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, per ogni entrata di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima. In alternativa la responsabilità è attribuita, mediate il Piano Esecutivo di gestione, ai Direttori d'Area ai quali risultano affidate le risorse di entrata.
 2. In particolare, il Funzionario designato responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di applicazione degli interessi e delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) valuta, approva o respinge le domande di rimborso;
 - d) valuta, approva o respinge le domande di rateizzazione;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente Regolamento;
-

-
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dal capo III del Titolo II del presente Regolamento;
 - g) gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle disposizioni di cui al capo V del Titolo II del presente Regolamento;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.
3. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 6 bis - Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate correlate al valore ISEE

1. Le dichiarazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo, da parte dell'Area che le riceve ed eroga la prestazione, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – anche a campione – secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
2. Le modalità organizzative di effettuazione dei controlli di cui al comma 1 saranno approvate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
3. In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le contraddittorietà e le discordanze rilevate.
4. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione con conseguente eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter del codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.
7. Nel caso in cui il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo di cui al precedente comma 6 deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.
8. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

-
9. Per definire la misura della sanzione va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum che si osservano, in quanto applicabili, e salvo che non sia diversamente stabilito. Così viene disposto che occorre avere riguardo “alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della medesima Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, qualora non sia previsto obbligatoriamente l'utilizzo di uno specifico modello, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile, così come individuato in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, avvalendosi degli uffici comunali competenti, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere, di tutti gli adempimenti che competono al Contribuente per legge o regolamento. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta comunale detta annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il Contribuente a fornire chiarimenti ed informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

-
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.
 6. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento, è garantito in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o del rapporto tributario. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione del tributo formulata su dati certi e noti al contribuente.

Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi.

Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra Contribuente ed amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Il comune mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
4. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del Contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il Contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.
6. Il Contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi:
 - a) al Garante del Contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente,

-
- b) al Difensore Civico Regionale.

Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori

1. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero di somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata mediante avvisi di accertamento secondo le modalità e i tempi previsti nelle leggi istitutive dei singoli tributi e nel rispetto delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.
2. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al Contribuente, a pena di decadenza, entro il termine previsto per ciascun tributo dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera, per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo di imposta, il limite di euro 30, salvo il caso in cui il Contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini del computo del termine di prescrizione degli atti, se previsto per legge, fa fede la data del timbro postale di spedizione dell'atto stesso.
 2. Le spese legate alla notifica degli avvisi e degli atti sono poste a carico del contribuente.
-

Articolo 13 - Contenzioso

1. In caso di insorgenza di controversia tributaria il Funzionario responsabile promuove ogni azione atta a risolvere la medesima controversia in fase precontenziosa, ovvero in fase conciliativa.
2. Ove tuttavia non sia possibile evitare l'insorgenza del contenzioso il Funzionario responsabile, valutate, in ogni fase del procedimento, le condizioni per la resistenza in giudizio, e soppesate le ragioni di convenienza anche al fine di evitare l'instaurazione di liti che abbiano scarsa possibilità di esito favorevole per l'amministrazione, cura la costituzione in giudizio secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dalla legge.
3. Spetta al Sindaco, se non disposto diversamente da norme di legge, decidere di resistere e costituirsi in giudizio, anche a mezzo di un suo delegato, nei termini di legge e, su indicazione del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile sulla base del mandato apposto in calce alle memorie processuali ovvero detenuto a parte.
6. E' compito del Funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
7. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
8. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Articolo 14 - Rimborsi e compensazione

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino al compimento dei termini di prescrizione.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

-
4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 5.
 6. Gli interessi sono calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
 7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.
 8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del Contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con le modalità previste per legge.

Articolo 15 - Versamenti minimi

1. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. I Regolamenti specifici disciplinanti i singoli tributi possono prevedere ulteriori e diverse disposizioni in considerazione delle peculiarità dell'entrata oggetto di regolamentazione.

Capo II – Diritto di interpello

Articolo 16 - Interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'art. 11 della Legge 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Anzola dell'Emilia.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Articolo 17 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
6. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
7. L'istanza di cui al comma 6 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 18 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'Istanza;
-

-
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 19 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 18 sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 18;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 17 comma 7;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 18, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Capo III – Autotutela

Articolo 20 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 aggiunto dalla Legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656 successivamente integrato dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 21 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il Contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 22 - Ipotesi di annullamento d'Ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo,
 - b) errore logico o di calcolo,
 - c) errore sul presupposto del tributo,
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo,
 - e) prova di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti,
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 4 c. 5 del presente regolamento;
 - h) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Articolo 23 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del Contribuente quali l'ingiunzione, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc..

Articolo 24 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limite per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il Contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 25 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Funzionario responsabile competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del Contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. Nei casi di annullamento parziale o revoca parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Capo IV – Reclamo e mediazione

Articolo 26 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 56/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 27 - Effetti e valutazione

1. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
 - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti - una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
 - e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;
 2. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 1, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
 3. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
 - a) di valore superiore a ventimila euro;
 - b) di valore indeterminabile;
 - c) riguardanti atti non impugnabili;
 - d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune
-

-
4. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992:
 - a) incertezza delle questioni controverse;
 - b) grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
 5. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
 6. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente capo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 7. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 6, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 9. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Articolo 28 - Competenza

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile della mediazione individuandolo compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata nomina, il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario Responsabile del tributo che ha adottato l'atto. A tal fine, gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
 2. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.
-

Articolo 29 - Perfezionamento e sanzioni

1. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente articolo 27, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
 - a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
 - b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
 - c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.
2. l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reperi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
3. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del d.Lgs. n. 546/1992.

Capo V – Accertamento con adesione

Articolo 30 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 31 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

-
2. La definizione in contraddittorio con il Contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
 3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
 4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
 5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
 6. La competenza della gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati nel precedente articolo 31:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 33 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il Contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, del maggiore tributo, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4, dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e altre richieste, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

-
4. Il Contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al Servizio Tributi e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in conformità alle disposizioni del successivo art. 37 - comma 2, deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nel successivo art. 39, comma 1, è ridotta alla metà. In caso di pagamento rateale, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 34 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 33, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il Contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 31 del presente Regolamento o comunque non adeguatamente motivate dal Contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 35 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal Contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile.
-

Articolo 36 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il Contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Articolo 37 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 36 con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.000,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali di pari importo, in numero non superiore a otto, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il Contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al Contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
5. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 ovvero con il versamento della prima rata di cui al comma 2.

Articolo 38 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

-
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 39 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo VI – Sanzioni tributarie

Articolo 40 - Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. Nella determinazione della misura specifica di sanzione, tra il livello minimo e massimo previste dalla legge il Funzionario responsabile definisce la misura edittale tenendo conto della gravità oggettiva della violazione, del comportamento del soggetto, dell'eventuale fattiva collaborazione al buon esito e alla celerità dell'azione di accertamento posta in essere per sanare la violazione, dell'eventuale indisponibilità, per contro, e di ogni forma ostruzionistica posta in atto per intralciare l'azione repressiva della violazione.
3. Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto Funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche sociali.

Articolo 41 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) applicazione della sanzione nella **misura massima** prevista dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione totale,
 - b) applicazione della sanzione nella **misura minima** prevista dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto minore di evasione,

-
- c) applicazione della sanzione **nella misura minima** stabilita dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'azione di controllo e quando il Funzionario ritenga che il riconoscimento della sanzione minima possa più celermente consentire il buon esito dell'accertamento, anche avuto riguardo alla fattiva collaborazione del Contribuente,
 - d) applicazione della sanzione **nella misura intermedia** tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.),
 - e) mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs. n. 472/1997,
 - f) aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva,
 - g) riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile,
 - h) applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal Contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 42 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Nel caso di violazione di omessa denuncia o infedele denuncia l'acquiescenza all'avviso di accertamento o adesione all'accertamento che contesta la violazione comporta la riduzione della sanzione comminata nella misura prevista dalla legge, purché il pagamento delle somme complessivamente dovute tenendo conto della predetta riduzione, intervenga entro il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della sanzione per acquiescenza e pertanto gli importi delle sanzioni saranno richiesti in misura piena.
3. Il Contribuente può, in alternativa ricorrere alla definizione agevolata, allo scopo di avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione nella misura prevista dalla legge, quando intenda, impugnare in giudizio il provvedimento limitatamente alla parte che riguarda l'imposta.

Articolo 43 - Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997 la sanzione viene così determinata:
-

-
- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
 - b) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Articolo 44 - Recidiva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Articolo 45 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del maggior tributo dovuto. In tal caso l'importo della sanzione viene calcolato sul maggior tributo dovuto.

TITOLO III – LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 46 - Individuazione

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate comunali non tributarie quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio,
 - b) le entrate derivanti da servizi pubblici,
 - c) le entrate derivanti da canoni d'uso,
 - d) le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni,
 - e) le entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità,
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri Enti del settore pubblico.

Articolo 47 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune o presso gli uffici dell'eventuale soggetto deputato alla riscossione delle entrate, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 48 - Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi dal Comune.
2. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito, il Funzionario responsabile della gestione dell'entrata provvede, entro trenta giorni dalla maturazione del credito, al sollecito scritto, specificando l'ultima data utile per il pagamento. Tale data non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art.1219 del C.C.

Articolo 49 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori

1. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata provvede, prima di attivare l'azione di recupero coattiva, al sollecito con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli eventuali interessi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. L'atto di costituzione in mora deve essere adottato in piena adesione ai criteri e principi indicati all'articolo 1219 del codice civile.
3. Quando si tratti di ratei di pagamento di tariffe, rette o canoni per i quali sia preconstituito e noto al debitore il termine di scadenza del pagamento, a norma del disposto dell'art. 1219, comma 2 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora del debitore, in quanto trattasi di obbligazioni per le quali è scaduto il termine per l'adempimento. Per tali entrate la notifica di un provvedimento di costituzione in mora risponde, pertanto unicamente a criteri di opportunità, di stimolo al pagamento spontaneo, di interruzione della prescrizione. L'eventuale mancata trasmissione dell'atto di costituzione in mora non toglie alcuna validità al procedimento di recupero coattivo.
4. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata dovrà richiedere gli interessi moratori, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale), nonché le spese di notifica o postali.
5. L'applicazione degli interessi moratori vigenti decorre:
 - a) dalla data di scadenza assegnata con l'atto di costituzione in mora;
 - b) dalla data di scadenza del termine per tutti i casi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1219 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora.

Articolo 50 - Interruzione del servizio

1. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze il Funzionario responsabile di ogni singola entrata, previa informativa alla Giunta, si riserva la possibilità di interrompere anche temporaneamente l'erogazione dei servizi.

Articolo 51 - Rimborsi

1. L'utente che ritenga di aver versato al Comune somme non dovute può presentare domanda di rimborso. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata documentando le ragioni che dimostrano la sussistenza del credito, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La mancata notifica del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.

-
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 49, comma 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV – RISCOSSIONE

Articolo 52 - Riscossione delle entrate comunali

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate del Comune.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, e fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comune si avvale per la riscossione del tributo sui rifiuti del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza dello stesso contratto di affidamento.
4. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere differiti per non più di dodici mesi, con deliberazione della Giunta Comunale debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al precedente comma 4 si applica alla sola quota del tributo di spettanza del Comune e non anche a eventuali quote di riserva dello Stato.

Articolo 53 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

Articolo 54 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.

-
2. Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata all'Area Economico/Finanziaria e Controllo.
 3. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
 4. Il Funzionario responsabile di ogni entrata, constatata la sussistenza di crediti non riscossi, dopo aver provveduto alla costituzione in mora del debitore a norma del precedente art. 49 del presente regolamento, ove il pagamento delle somme non sia stato assolto, e dopo aver proceduto alle operazioni di allineamento contabile tra voci di carico e relativi accertamenti di bilancio, trasmette al Responsabile del procedimento individuato dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo la lista di carico dei debitori e degli importi, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'atto di costituzione in mora, copia del provvedimento di messa in mora per la predisposizione del fascicolo per il recupero coattivo.
 5. Per esigenze di migliore funzionalità e speditezza dell'operato amministrativo il Responsabile del procedimento individuato dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo può concordare con i Responsabili dei servizi interessati, modalità organizzative dirette della formazione delle ingiunzioni, ovvero la consegna dei dati con formati o modalità operative semplificate.
 6. Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.
 7. Sono di competenza del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed altre entrate, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada.
 8. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate consta di due fasi:
 - a) fase di ingiunzione: fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale. Il Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo sottoscrive le ingiunzioni fiscali relative alla riscossione coattiva delle entrate, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada. Qualora la compilazione dell'ingiunzione fiscale sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
 - b) fase esecutiva: fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dello stesso D.L.70/2011.
-

-
9. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
- a) indennità da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione; detta indennità non sarà superiore a quello che il Contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99) per la medesima attività di riscossione;
 - b) interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
 - c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale;
 - d) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
10. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 30,00. In caso di tributi il limite vale per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 55 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

1. E' ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale (accollo), purché l'importo versato sia contabilmente corretto e senza liberazione del contribuente originario.
2. L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento consente di evitare di dover effettuare un rimborso e, per contro, l'adozione di un provvedimento di recupero.
3. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 56 - Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.
2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, altro genitore, ascendenti, ecc.)

Articolo 57 - Rateizzazione di debiti

1. Il Comune, su richiesta del Contribuente o dell'utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria non affidate in concessione a terzi relativamente a crediti certi, liquidi ed esigibili.
2. Per consentire al debitore che versi in condizioni di transitorie o stabili difficoltà economiche di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateizzazione del debito sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il provvedimento di rateizzazione può essere concesso limitatamente a crediti di importo superiore a € 1.000,00.
 - b) la domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla condizione di temporanea difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto (avviso di accertamento, ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque, con riferimento agli avvisi di accertamento, non oltre la scadenza della relativa ingiunzione di pagamento.
 - c) la rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dal mese successivo a quello di concessione della rateizzazione. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 100,00. In alternativa può essere concessa la sospensione del pagamento fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione fino ad un massimo di mesi 18. Per debiti di importo superiore a € 15.000,00 la durata del piano rateale può essere estesa a 36 mesi con decorrenza della prima rata dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Il Funzionario responsabile dell'entrata, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 25.000,00, richiede adeguata garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è obbligato a corrispondere l'intero importo residuo in unica soluzione entro 30 giorni. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di avvisi di accertamento tributari comporta l'applicazione delle sanzioni per l'intero importo indicato nell'avviso e non si applica la riduzione di cui all'art. 42 del presente regolamento. In caso di decadenza della rateizzazione la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute. In presenza di debitori che presentano una situazione economica/patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione o risultante da attestazione dal Servizio "Interventi socio-assistenziale" sono ammesse deroghe al limite minimo del debito oggetto di rateizzazione, alla durata del piano rateale e all'importo della rata.
 - d) sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

-
- e) il Funzionario responsabile dell'entrata del Comune, sulla base dell'istruttoria compiuta, adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Articolo 58 - Il Funzionario responsabile della riscossione

1. Il Sindaco può nominare uno o più Funzionari responsabili per la riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali di riscossione e ai quali spettano e funzioni già demandate al Segretario comunale dall'art. 11 del RD 639/1910.
2. I Funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del d.lg. 112/1999 (acquisizione del certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione).
3. Il Funzionario responsabile della riscossione può eseguire in forma diretta la notificazione delle ingiunzioni fiscali ed è la figura che procede all'esecuzione mobiliare o immobiliare, ovvero al pignoramento dei beni e, successivamente, alla vendita mediante pubblico incanto, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
4. Il Funzionario responsabile della riscossione dispone di un registro cronologico, vidimato prima di essere messo in uso, nel quale devono essere annotati in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali.

Articolo 59 - Cessione di crediti

1. E' possibile procedere alla cessione pro soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, con esclusione dei crediti di natura contributiva.
 2. I crediti, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati mediante un provvedimento del Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo, previo esperimento delle ordinarie procedure di riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito e alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di incerto esito;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad euro 80,00.
 3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate è opportuno che il provvedimento indicato al comma precedente sia accompagnato da una relazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona.
 4. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente ed il prezzo medio delle stesse.
-

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 61 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento delle entrate sono abrogati:
 - a) il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e relativo “Allegato A – Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19 novembre 1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29 novembre 2005;
 - b) il Regolamento generale delle entrate comunali non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19 novembre 1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 25 novembre 2010.

Articolo 62 - Revoca

1. In relazione all’intervenuta abrogazione delle norme di legge che imponevano l’istituzione del Consiglio Tributario, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24 novembre 2011 è revocato.